

PROPOSTE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO PER LA LEGGE DI BILANCIO

2027:

SIA OCCASIONE PER UNA SCELTA NETTA
PER L'«UMANO TUTTO INTERO» (Wojtyla).

DUNQUE, PER I “**FIGLI**”, I “**GIOVANI**”, I “**FRAGILI**”.

*Appunti per declinare le proposte ai decisori
del III festival dell'“Umano tutto intero”*

www.suitetti.org



Network “Ditelo Sui Tetti”
Oltre 100 associazioni e 100 Comitati Civici



suitetti.org



*Nell'accettare di essere figli,
è contenuta tutta la nostra possibilità di essere uomini.*

(cfr. Giovanni Testori, Il senso della nascita, BUR, 2013)

PER I “FIGLI”, I “GIOVANI”, I “FRAGILI”

INDICE

dei contenuti elaborati sulla base dei suggerimenti raccolti dalle commissioni di lavoro:

Introduzione	3	(2) Per la fragilità	28
(1) Per “essere figli”. Per i “giovani”	6	2.1 Caregiver familiari conviventi	29
1.1 Natalità	7	2.2 Cure palliative	30
1.2 No tax for children!	8	2.3 Attenzione “H24” alla persona fragile	31
1.3 Abbandonare l'attuale ISEE	11	2.4 Contro le droghe	34
1.4 Buono scuola e libertà educativa	13	2.5 Povertà alimentare	36
1.5 Aziende e studi per i giovani	14	2.6 Lavoro nelle carceri	37
1.6 Aziende per mamme e papà	16	2.7 Vittime del terrorismo	38
1.7 No home? No family...	20	2.9/2.10 Cooperazione e integrazione	39
1.8 Emergenze economiche familiari	22		
1.9 Il “villaggio” attorno alla famiglia	23		
1.10/a Famiglie numerose	24	Appendici (in sede separata e on line):	
1.10/b Famiglie vedove	26	• Sintesi delle proposte dal III festival dell'umano tutto intero	
		• Contributi organici pervenuti	
		• Contributi de iure condendo già in atti	



INTRODUZIONE

Le associazioni del network “Ditelo sui tetti” si propongono di affrontare la grande “questione antropologica” di un “uomo che non sa più chi è” (Ratzinger) nell’attuale “cambio d’epoca” (Francesco). Non siamo più in un contesto sociale dove vi sono convinzioni ideali acquisite. Per questo, torna prepotentemente centrale e mai scontato il primo tratto di ogni scelta pubblica, specie di ogni “legge”, che è sempre la indicazione di un “bene comune” ovvero contiene l’opzione per una precisa silhouette antropologica. La “neutralità” non è possibile. Per il vero, non c’è mai stata, ma “nell’epoca di prima” era ovvia, come è stato per i primi 70 anni di Repubblica il ritenere che ogni vita fosse in qualsiasi circostanza di valore assoluto. Oggi questa stessa certezza è del tutto in crisi e una “legge” può condizionare come non mai la società verso quella concezione, secondo cui la persona ha valore unicamente nella misura in cui afferma la sua “autodeterminazione”, quindi recidendo i legami intersoggettivi e sociali, allontanando le responsabilità verso i più deboli, fino a ripudiare - come con il gender e la pretesa legalizzazione delle droghe - la realtà stessa.

In effetti, già in molta parte della legislazione attuale, specie fiscale, assistenziale, sociale, aggravatasi negli anni 2015/2022, si presuppone una “persona-individuo”, concepita come una “monade”, per la quale i legami, le relazioni, l’appartenenza sono ostacolo a un preteso “super-io” e la responsabilità un peso di cui “liberarsi”.

Esiste però una diversa possibile “partenza antropologica”. Il legislatore può porsi a servizio di una persona, per la quale la relazione con l’“altro da sé” è concepita come essenziale allo sviluppo della potenzialità del singolo, il cui valore non sta nella sola capacità di autodeterminazione e di “successo”, ma nell’esistenza in quanto tale, in qualsiasi condizione, perché ogni condizione esprime una domanda di pienezza, verità e significato che trascende la materia e fonda, razionalmente, l’indisponibilità della vita nonché la positiva necessità delle relazioni umane e delle responsabilità.



C'è una "impronta" non cancellabile, propria di ogni persona, al netto di qualsiasi differenza, che descrive e riassume, in un nocciolo incompressibile e riconoscibile per tutti, questa prospettiva di bene: l'essere figli. Non a caso Leone XIV si rivolgeva ai giovani, nel loro giubileo, il 3 agosto 2025 così: "Carissimi giovani, le relazioni umane, le nostre relazioni con altre persone sono indispensabili per ciascuno di noi, a cominciare dal fatto che tutti gli uomini e le donne del mondo nascono figli di qualcuno. La nostra vita inizia grazie a un legame ed è attraverso legami che noi cresciamo".

L'essere "figli" è la prospettiva affascinante di una giovinezza che sboccia in maturità e costruttività adulta, se amata, se accompagnata, se sostenuta nelle peculiarità di ciascuno e per cui la operosità condivisa è volano di realizzazione di sé. L'essere figli è la dimostrazione di come il riconoscimento della originaria dipendenza da altro da sé sia pienamente corrispondente allo sviluppo dell'umanità del singolo, accettando, in generale, la fragilità come condizione strutturale dell'essere e, dunque, la cura come apice dell'umano, del vivere assieme, della civiltà stessa.

"Edificare nel bene significa accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere. Oggi, il desiderio di pienezza dell'essere umano rischia di essere deviato verso mete ingannevoli: l'illusione di una tecnica che promette di liberarci da ogni fragilità o modelli di benessere che «lasciano indietro» interi popoli, tuttavia la vera realizzazione non nasce dalla rimozione delle fragilità, ma da una crescita armoniosa: là dove libertà e responsabilità si intrecciano con la cura reciproca e la vera solidarietà"

(Leone XIV, *Magnifica humanitas*, n. 12)

Le scelte pubbliche possono, dunque, traslare il proprio baricentro da un triste esasperato individualismo al sostegno ragionevole e convinto ai "figli", sostegno che diviene allora rivolto alle relazioni, alla famiglia, all'educazione, ai giovani, che vanno posti al centro della passione civica e politica, ai fragili.



Sono cinque anni che il network ha il privilegio di un richiesto confronto con il Governo e i decisori, che ha portato frutti significativi, con oltre 50 disposizioni proposte, condivise, ovviamente rielaborate e divenute norme che hanno come filigrana una concezione antropologica diversa dall'individualismo esasperato e che, quindi, seppur in piccola parte, contribuiscono a proporre alla libertà di tutti e alla società italiana stessa, come "bene comune", la centralità assoluta di ogni vita, la relazione, la cura.

Ora che l'attuale legislatura volge al suo naturale compimento, ci sembra il momento di un netto, più visibile e coraggioso passo per porre definitivamente al centro i "figli", i "giovani", i fragili, superando e sostituendo norme ed istituti che rispondono ancora troppo all'antropologia ridotta di un individuo voluto solo, in balia appena delle proprie capacità, che diviene quasi sempre "scarto".

Numerose associazioni e personalità civiche hanno elaborato contributi "politici" di grande pregio e più organici, che vengono integralmente allocati sul portale del network.

In questa sede di confronto per l'importantissima legge di bilancio 2027, consapevoli della gravità della situazione internazionale ed economica, ne proponiamo una sintesi con alcune mirate, ma strutturali misure per i "figli", per i "giovani", per i "fragili", sia di tipo "orizzontale" in quanto benefici a vantaggio dell'intero corpo sociale, sia "verticali", in quanto finalizzate a tipologie di giovani, di famiglie e di fragili particolarmente trascurate.

In tale contesto, si segnalano i contributi per sostenere la natalità quale principale spesa di investimento, con una netta costruzione di una zona franca fiscale attorno ai figli, con radicali misure per dare concreta fiducia al lavoro dei giovani, troppo discriminati nei fatti della società italiana, fino a misure perché attorno ai più fragili vi sia una effettiva attenzione "h24", contro la "cultura dello scarto", purtroppo sempre più dilagante nei territori e nelle amministrazioni italiane. Le 20 precise proposte, così, convergono tutte, da angoli complementari, per una radicalmente nuova centralità culturale e antropologica dell'"essere figli", dei "giovani", dei più deboli.

Come di consueto, il network propone anche delle ipotesi di declinazione normativa di tali suggerimenti, le quali, ovviamente, valgono solo come un contributo informale, del tutto affidato alla ponderazione dei decisori parlamentari e di Governo.

(1)

**Per l'«essere figli».
Per i giovani.**





SCELTE ORIZZONTALI STRUTTURALI

(1.1) Natalità: il primo investimento.

Dare forza ai Centri per la Famiglia

È fondamentale che le spese relative alla nascita di nuovi figli siano considerate, a tutti gli effetti, come il più importante investimento strutturale per il futuro del Paese. In quest'ottica, tali spese vanno escluse dai vincoli di bilancio pubblico, perché si tratta di interventi a favore della sostenibilità demografica e sociale della nazione, secondo quanto ritenuto possibile dalla stessa Commissione europea nella nota E-002128/2025 del 5.9.2025: «Il quadro di bilancio dell'UE riconosce le sfide poste dal cambiamento demografico¹. I piani di medio termine degli Stati membri dovrebbero includere un percorso di bilancio che garantisca la sostenibilità di bilancio e rispecchi anche i costi legati all'invecchiamento demografico.

In tali piani è possibile inserire riforme e investimenti tesi a parare l'impatto economico e di bilancio esercitato dall'invecchiamento demografico, che possono essere considerati tra quelli che giustificano un risanamento di bilancio maggiormente graduale ... Ad esempio, gli investimenti in servizi di assistenza all'infanzia di qualità e a prezzi accessibili come anche nell'assistenza sanitaria/a lungo termine incidono positivamente sul benessere e sulla partecipazione al mercato del lavoro» (cfr. Vincenzo Bassi, *Profili giuridici del munus tra condizionamento e autodeterminazione*, Unilibro, 2026).

Per sostenere e spiegare a tutti che questo è davvero il primo investimento necessario, vanno promossi il più possibile i nuovi Centri per la famiglia (Azione 5 Piano famiglia 25/27) che possono diventare fondamentale leva sussidiaria di sensibilizzazione, di servizi, di promozione delle reti familiari e di monitoraggio della “svolta” più essenziale di cui ha bisogno l'Italia.

IPOTESI NORMATIVE

«All'art. 25 della legge di contabilità pubblica, 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis: «2-bis. Ai fini della classificazione delle spese di bilancio dello Stato, le spese destinate ad interventi strutturali di sostegno demografico e di incentivazione della natalità, come definite con il decreto di cui al comma 3, sono iscritte tra le spese in conto capitale nella voce degli investimenti, qualora rechino effetti duraturi e misurabili sulla capacità produttiva del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le categorie di spesa ammissibili, i criteri e le metodologie per la valutazione ex ante ed ex post degli effetti, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione, in coerenza con i criteri di classificazione del Sistema europeo dei conti nazionali (SEC 2010).»».

NB Qualora si ritenga la materia prioritariamente comunitaria, il contenuto può essere trasformato in un ordine del giorno parlamentare.



SCELTE ORIZZONTALI FISCALI

No tax for children!

Urge l'alleanza fisco-giovani-famiglia:

(1.2) Tax unit familiare e ISEE per chi “arriva”

Il principio deve essere molto netto: non si possono e non si devono tassare le spese per i figli! L'art. 31 della Costituzione impone alla Repubblica di sostenere “la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi”, specie rispetto ai figli. Ma è rimasto ampiamente inattuato. Nell'ambito di un prezioso riordino strutturale delle agevolazioni fiscali, la buona legge delega 9 agosto 2023, n. 111, individua la tutela della famiglia e il sostegno ai costi per i figli quali criteri guida prioritari dell'intervento legislativo. La delega impone, quindi, che la rimodulazione dell'IRPEF non valuti la capacità contributiva in modo puramente atomistico o isolato, bensì calibrandola sulla dimensione del nucleo e sul carico economico effettivo derivante dal mantenimento e dalla cura dei figli.

Una leva fiscale coerente con l'impostazione già richiamata della legge delega n. 111/2023 deve essere costruita non in alternativa, ma in funzione complementare rispetto all'assegno unico e universale, muovendo da una distinzione di fondo tra i due strumenti: l'assegno unico opera come trasferimento monetario alle famiglie con figli, con utilità marginale crescente per le fasce reddituali più contenute, mentre le detrazioni e gli altri correttivi IRPEF agiscono sul versante della capacità contributiva, risultando preziosi anche per fasce reddituali apparentemente più alte, ma per le quali i “costi” per i figli incidono grandemente sempre più fino alle soglie di risicati equilibri finanziari della famiglia. Questa distinzione è espressa con chiarezza dalla Corte dei conti, secondo cui detrazioni per carichi familiari e assegno unico “rispondono a logiche diverse e sono quindi sostituti imperfetti”: le prime “costituiscono correzioni di capacità contributiva ai fini del pagamento dell'imposta”, il secondo “si inquadra nell'ambito dei trasferimenti monetari alle famiglie numerose e meno abbienti”.



Tali principi consentono di ritenere improcrastinabile il superamento di ogni forma di discriminazione che, sul piano normativo o fiscale, tratti allo stesso modo chi ha figli e chi non ne ha. È necessario, perciò, riconoscere il valore del figlio anche nel suo stato prenatale, promuovendo una cultura che valorizzi la vita fin dal concepimento. Dal punto di vista fiscale, è ormai improcrastinabile che la famiglia venga riconosciuta come un soggetto unitario e responsabile, che tenga conto del numero e delle condizioni dei componenti del nucleo familiare, dunque con una propria capacità contributiva e un proprio status. In vari passaggi politici e normativi, è stato prospettato, seppur timidamente e per segmenti minimali dell'ordinamento, il sistema del c.d. quoziente familiare (cfr. art. 9, comma 1, lett. b) del DL 176/2022 e legge bilancio 2025 di introduzione dell'art. 166 ter TUIR).

Ebbene, il network auspica con forza che tale direzione venga ripresa e dilatata in modo sensibile per tutte le famiglie italiane! Su tale prioritario obiettivo non si ritiene di declinare disposizioni specifiche, attesa l'ampiezza della discrezionalità del legislatore, che dovrà comunque abbandonare formule i cui risultati pratici rimangano ampiamente al di sotto dei reali costi per i figli.

Più specificatamente: si legge (e si apprezza) circa l'intenzione del Governo di continuare ad allargare il perimetro di un alleggerimento della pressione fiscale per i c.d. "ceti medi". Tale manovra dovrebbe, tuttavia, non essere indistinta, finendo per dare corso a ulteriori disegualianze fra chi ha e chi non ha figli, cosicché almeno una parte delle risorse che si intendono destinare a tale ribasso fiscale medio dovrebbero venire scorporate e indirizzate prioritariamente ai soli nuclei **CON FIGLI!**

Nelle more di un simile, auspicato, intervento, o qualora quanto appena auspicato non entri nell'agenda della legge di bilancio 2027, almeno si provveda a stimare, seppur prudenzialmente, un costo per ciascun figlio e si elimini detto costo dal montante utilizzabile per il calcolo degli oneri fiscali dei genitori!

Quanto all'Assegno unico, si chiede un segnale di diretta attenzione al sostegno alla maternità fin dall'inizio dell'esperienza di attesa di una nuova vita, proseguendo le indicazioni di incremento per i bimbi fino all'anno già contenute all'art. 1, c. 337, della legge 197/22.



IPOTESI NORMATIVE

Detrazione secca e significativa, senza tetti, per ciascun figlio.

«All'art. 12, comma 1, lett. c), del d.lgs 19 giugno 2026, n. 117, in merito alla detrazione per i figli, sostituire le parole “euro 950 per ciascun figlio”, con le parole “euro 8.000 per ciascun figlio concepito e nato”, nonché eliminare i successivi periodi secondo e terzo (limiti reddituali per la detrazione per i figli)». «All'art. 18, comma 6, del d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, sostituire la cifra “200.000” con “400.000”».

Assegno unico anche per l'“inizio”.

All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i nuclei familiari nei quali sia documentalmente accertato lo stato di gravidanza della richiedente, è riconosciuta, su domanda, una maggiorazione forfettaria pari a euro 42,00 mensili per ciascun figlio atteso, con decorrenza dal momento del concepimento e fino al compimento del dodicesimo mese di vita del figlio nato, secondo le modalità da definirsi con un decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni dalla vigenza della presente legge».



(1.3) Abbandonare l'attuale ISEE.

Uno strumento ideato per misure di assistenza non deve essere più utilizzato per figli, famiglia e giovani. Dunque, va del tutto superato, portando a compimento gli scopi del tavolo di lavoro coordinato dalla Ministra per la Famiglia.

Intanto, si prosegua nel giusto passo compiuto dalla legge di bilancio 2026 e si sterilizzi del tutto l'incidenza della prima casa. Anzi, per le giovani coppie, di età media inferiore ai 35 anni, la prima casa divenga un coefficiente di miglioramento della soglia complessiva (ad es. $\times 0,7$) per almeno dieci anni, in modo da compensare la scelta di responsabilità nell'acquisto di una abitazione per una nuova famiglia con un incremento dell'accessibilità ai servizi.

Inoltre, le scale di equivalenza devono vedere un coefficiente uguale per ogni figlio, mettendo fine all'irrazionale diminuzione di tale cifra al crescere della famiglia.

IPOTESI NORMATIVE

Dare valore, non dis-valore alla casa di abitazione.

«All'art. 5 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (ISEE), dopo le parole "che tenga conto delle quote di patrimonio", si aggiungano le parole: «, ad eccezione di quelle riferibili alla prima casa di abitazione, alla quale è attribuito un coefficiente migliorativo pari a 0.7 nel caso la relativa proprietà venga acquisita in capo ad uno o ambedue i coniugi o conviventi more uxorio di età media inferiore a 35 anni e per ulteriori dieci annualità»; dunque prevedere che "Entro 60 giorni dalla vigenza della presente legge, viene aggiornato alle previsioni della stessa il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii".

Al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, apportare le seguenti modificazioni: «All'art. 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: "Ai fini ISEE, dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 2000 euro per ogni figlio convivente. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2), i quali possono detrarre in egual misura di quella di cui al periodo precedente gli oneri per la restituzione di capitale e interessi di prodotti finanziari finalizzati alla stessa abitazione".»;



IPOTESI NORMATIVE

Rendere i figli “equivalenti”.

Al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, apportare le seguenti modificazioni:
«All'allegato 1) aggiungere dopo la tabella il seguente periodo: “Ai fini ISEE i parametri della scala di equivalenza si ottengono aggiungendo il valore di 0,8 per ciascun componente successivo al primo”.».



SCELTE ORIZZONTALI PER LA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI

(1.4) + buono-scuola = + libertà per tutti!

La prima grande leva dell'umano è l'educazione, per imparare una capacità di giudizio in base alle esigenze più essenziali della ragione. Tale funzione appartiene primariamente alla famiglia e a ogni famiglia va concretamente consentito di esercitare tale essenziale diritto/dovere. Per rigenerare il tessuto educativo del Paese, è parallelamente necessario proseguire sulla strada di un grande progetto di rinnovamento del rapporto tra scuola e famiglia. Questo nuovo patto educativo deve fondarsi su una responsabilità condivisa e sulla volontà di accompagnare ogni giovane nella scoperta della propria libertà, dei propri talenti e del significato profondo della vita.

I pilastri di questo patto sono: buono scuola; consenso informato, nuovo ruolo dei genitori nelle scuole. Il primo grande elemento di tale essenziale alleanza educativa è divenuto finalmente e storicamente concreto, con l'introduzione generale di un buono scuola, seppur in misura ridotta, che ora può essere sensibilmente allargata. In tale contesto, altro passo straordinario è stata l'introduzione della legge 104/2026 sul consenso informato dei genitori in relazione a tutte le attività scolastiche che abbiano un contenuto educativo o valoriale rilevante, garantendo così il diritto della famiglia a essere protagonista del percorso formativo dei figli.

IPOTESI NORMATIVE

Allargare la libertà del “buono-scuola”.

«Per l'anno 2027, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 90.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni».



SCELTE ORIZZONTALI LAVORISTICHE

(1.5) Aziende e studi professionali per giovani!

*Sostenendo chi vuole davvero loro bene nel lavoro
e facendoli tornare a costruire in Italia*

Vanno introdotte leve sussidiarie per dare fiducia ai giovani. Quindi, almeno per estirpare le ingiustizie di cui i giovani sono spesso, troppo spesso vittime nel mercato del lavoro dipendente e delle professioni. Ciò implica appoggiare la proposta del Governo di una forte detassazione degli incentivi aziendali per i lavoratori sotto i 35 anni. Al tempo stesso, non si può più ignorare la situazione troppo spesso al di sotto della soglia della dignità di una moltitudine di giovani laureati che si avviano nei percorsi professionali, cosicché, al netto dell'auspicio di maggiore severità nelle attività di controllo, va introdotta una disciplina fortemente premiante per gli adulti che, invece, dimostrino il gusto di un rapporto fra maestro e allievo, assicurando al giovane professionista un trattamento economico almeno pari al salario giusto, per come rappresentato dal recente "Decreto 1° maggio".

Tale prioritaria preoccupazione non può non andare di pari passo con l'introduzione di nuove norme per favorire il rientro in Italia di giovani che abbiano strutturato una propria carriera all'estero, riflettendo su vincoli posti per ragioni generali, che, come un effetto non voluto, stanno troppo ostacolando una simile possibilità, tanto più grave quanto più cresce l'emorragia di forze giovanili formatesi in Italia e che si dirigono poi in altri contesti per una prospettiva professionale, accademica o di lavoro.



IPOTESI NORMATIVE

Alzare gli incentivi per il salario accessorio dei dipendenti giovani.

«All'art. 228, comma 10, del d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili [...] erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di euro 5.000, con l'aliquota ridotta all'1 per cento»), si eliminino le parole «erogati negli anni 2026 e 2027» e si aggiunga il seguente periodo: «Per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni, il limite di cui al periodo precedente è elevato ad euro 20.000»».

Incentivare i professionisti a retribuire con dignità i «giovani colleghi».

«All'art. 56 del d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, si aggiunga il seguente periodo: «L'esercente una libera professione, che assicuri a propri collaboratori di età inferiore a 35 anni aventi adeguato titolo professionale redditi a qualsivoglia titolo e benefit, complessivamente raggiungendo su base annua il salario giusto di cui all'art. 7 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 convertito in Legge 25 giugno 2026, n. 112, come definito, nel minimo, per il secondo livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi, imputa a deconto tale spesa ai fini del proprio reddito imponibile moltiplicandola con un coefficiente pari a 1,5». Al professionista di cui al periodo precedente si applicano i benefici previsti dall'art. 9 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96».

Abbattere tutti i vincoli a giovani che «rimpatriano».

«All'art. 225 del d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Regime per la determinazione del reddito dei lavoratori impatriati») si aggiunga il seguente comma: «Le condizioni restrittive di cui al primo comma del presente articolo non si applicano a soggetti con età inferiore ai 40 anni».



(1.6) Aziende per ... mamme e papà

In ambito lavorativo, l'attuazione della legge n. 76/25 va finanziata e monitorata soprattutto rispetto alle finalità di valorizzare la genitorialità dei dipendenti e collaboratori.

Inoltre, se da un lato va ricordata la positiva decisione di abbassare radicalmente i pesi su premi aziendali, dall'altro, si deve evidenziare come i meccanismi procedurali cui tale favor è sottoposto, nei fatti lo rende inaccessibile, cosicché si chiede, coerentemente, di semplificare la detassazione dei premi aziendali vincolandoli, come è stato in passato, al solo presupposto di un accordo sindacale, cioè eliminando il requisito dell'incremento della produttività aziendale previsto dall'art. 228 del nuovo TUIR (già comma 182 della l. n. 208/2015).

Dovrà rafforzarsi il già positivo potenziale montante di benefit e welfare aziendale che è stato promosso dal Ministero della Famiglia e dal Dicastero del welfare, soprattutto rivolto a lavoratori/collaboratori con figli, senza che costituiscano reddito imponibile, anche estendendo la super deduzione per le lavoratrici madri a tutto il territorio nazionale.

In via generale, si chiede di rifinanziare ove necessario le misure delle leggi di bilancio degli anni precedenti, quali fondo centri estivi, fondo garanzia mutui prima casa, esenzione fringe benefit per il pagamento delle utenze, decontribuzione lavoratrici madri e promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici, bonus mamme, estensione congedi parentali, ecc., non occorrendo, come è ovvio, su questo punto, proporre ipotesi normative su declinazioni già ampiamente note. Inoltre, chiediamo di promuovere su scala generale il "codice per le imprese in favore della maternità" voluto dal Ministero della famiglia, nonché di far diventare la relativa certificazione Pdr 162/26, considerata dal "Decreto 1° maggio" (DL 62/2026 conv. in legge 112/26), uno strumento rilevante e rilevabile nelle procedure della pubblica amministrazione italiana a partire dai contratti pubblici. In tal senso va offerto convinto sostegno alle reti di welfare pro-family, in modo che la dimensione ridotta delle imprese non sia preclusiva a un ampio utilizzo del welfare aziendale. Proprio con riferimento al lavoro nelle imprese familiari, micro-interventi normativi possono ridurre un grave atteggiamento di sfavore negli ambienti di lavoro verso la maternità, alimentato anche dall'obbligo gravante sui datori di lavoro di anticipare oneri propri dell'INPS per le indennità di maternità e per i bonus per gli asili - nido.



IPOTESI NORMATIVE

Semplificare la detassazione dei premi di produttività.

«All'art. 228, comma 10, del d.lgs 19 giugno 2006, n. 117 ("«Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili [...] erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di euro 5.000, con l'aliquota ridotta all'1 per cento»), si sostituiscano le parole "erogati negli anni 2026 e 2027" con "erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali" e si aggiunga il seguente periodo: "Ai fini della erogazione di premi di produttività e di somme a titolo di partecipazione agli utili non si applica l'art. 1, comma 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", che rinvia l'operatività della minor tassazione all'individuazione di complessi e impraticabili indici di misurazione.»

Credito d'imposta PMI per welfare familiare e partecipazione dei lavoratori.

«Alle piccole e medie imprese ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 è riconosciuto un credito d'imposta sulle spese sostenute nel periodo d'imposta per:

- a) la realizzazione, in forma aggregata con almeno un'altra PMI, di un piano strutturato di welfare familiare in coerenza con la prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, comprensivo di misure di conciliazione vita-lavoro rivolte prioritariamente ai lavoratori genitori;
- b) l'adozione per la prima volta di un piano di partecipazione dei lavoratori ai sensi della legge 15 maggio 2025, n. 76, mediante contratto collettivo aziendale o territoriale, che destini misure di welfare organizzativo prioritariamente ai lavoratori genitori.

Le due fattispecie sono cumulabili nei limiti del comma 3.

Sono ammissibili le spese per servizi di educazione, cura e assistenza familiare, per il personale dedicato alle funzioni di referente del welfare e della genitorialità, per l'adesione a piattaforme di welfare aziendale e per la consulenza alla progettazione partecipata del piano, nel limite del 50 per cento delle spese totali. Sono escluse le spese già dedotte ai sensi dell'articolo 100 del TUIR o già agevolate da altri incentivi pubblici per la medesima annualità.

Il credito d'imposta è pari al 40 per cento delle spese ammissibili per i piani di cui alla lettera a) del comma 1, fino a un massimo di euro 15.000 annui per impresa, e al 30 per cento per i piani di cui alla lettera b), fino a euro 10.000 annui. In caso di cumulo, il credito complessivo non eccede euro 20.000 annui per impresa.

Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. Non è rimborsabile e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP».



IPOTESI NORMATIVE

Maternità e INPS.

«All'art. 1, comma 6, del D.L. n. 663/1979, conv. in legge n. 33/1980, dopo le parole "L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità", inserire le parole: "per i dipendenti di imprese con meno di 15 lavoratori";» **SENZA ONERI.**

Bonus asilo nido e INPS

«All'art. 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il buono è erogato dall'INPS direttamente alla struttura pubblica o privata autorizzata o accreditata. La struttura che aderisce alla convenzione è tenuta ad applicare lo sconto sulla retta corrispondente all'importo del buono spettante a partire dal primo giorno di frequenza, senza richiedere il pagamento anticipato della quota coperta dal beneficio.». **SENZA ONERI.**

Superdeduzione per le lavoratrici madri in tutto il territorio nazionale

«All'allegato G del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 sostituire la parte dedicata alle lavoratrici madri con la seguente perifrasi: "Lavoratrici madri: lavoratrici con almeno un figlio di età non superiore a tre anni alla data di assunzione, indipendentemente dall'ubicazione della sede operativa del datore di lavoro sul territorio nazionale".»

Incentivi per un welfare aziendale per lavoratori-genitori.

- Soglia di irrilevanza reddituale per i benefit connessi alle utenze (modifica all'art. 53, comma 4). All'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 117/2026, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal periodo d'imposta 2027, il limite di euro 2.000 di cui al periodo precedente è elevato a euro 3.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2»;
- Soglie di irrilevanza reddituale per autoveicoli, prestiti e fabbricati (modifica all'art. 53, comma 6). All'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 117/2026 sono apportate le seguenti modificazioni:



IPOTESI NORMATIVE (SEGUE)

a) Autoveicoli. Alla lettera a), dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Per i lavoratori dipendenti con figli nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, la percentuale del 50 per cento di cui al primo periodo è ridotta al 30 per cento; per i lavoratori dipendenti con tre o più figli nelle medesime condizioni, la percentuale è ulteriormente ridotta al 20 per cento. Le riduzioni di cui al periodo precedente si applicano altresì, nella misura aumentata di cinque punti percentuali, per gli autoveicoli aventi almeno sette posti a sedere, destinati in via prevalente al trasporto del nucleo familiare, come documentato dal lavoratore su richiesta del datore di lavoro.»

b) Prestiti. Alla lettera b), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i lavoratori dipendenti con figli nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, la percentuale del 50 per cento di cui al primo periodo è ridotta al 30 per cento.»

c) Fabbricati. Alla lettera c), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per i lavoratori dipendenti con tre o più figli nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, la differenza di cui al primo periodo è ridotta del 50 per cento.»;

- Superdeduzione per benefit connessi alla presenza di figli (inserimento di un nuovo comma all'art. 104). All'art. 104 del D.Lgs. 117/2026, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 104 e 119, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'erogazione ai propri dipendenti di beni e servizi di cui all'articolo 53, comma 4, direttamente collegati alla presenza di figli nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, è deducibile nella misura pari al 110 per cento del valore del bene o del servizio erogato. Rientrano tra i beni e servizi di cui al primo periodo, a titolo esemplificativo: i servizi educativi e di istruzione, i servizi per l'infanzia e la prima infanzia, i contributi per il pagamento delle rette di asili nido e scuole dell'infanzia, la concessione in uso di autoveicoli di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), la concessione di prestiti di cui all'articolo 53, comma 6, lettera b), e il rimborso delle utenze domestiche di cui al comma 4. La maggiorazione del 10 per cento di cui al primo periodo si applica anche qualora il valore del bene o del servizio non concorra a formare il reddito imponibile del lavoratore beneficiario per effetto dei limiti di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 53. La presente disposizione si applica a condizione che l'erogazione del benefit sia documentata dal datore di lavoro e che il lavoratore attesti per iscritto, su richiesta del datore di lavoro, le condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, con riferimento ai propri figli.»;

- Deducibilità estesa per la messa a disposizione di immobili a favore di nuclei familiari bisognosi (modifica all'art. 104, comma 2). All'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2026, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga al periodo precedente, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso a dipendenti con tre o più figli nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, individuati come tali sulla base di procedure trasparenti stabilite dalla contrattazione aziendale, sono integralmente deducibili per l'intera durata della concessione in uso, a prescindere dal trasferimento della residenza anagrafica del dipendente e senza il limite temporale del triennio di cui al periodo precedente.».



SCELTE ORIZZONTALI URBANISTICHE

(1.7) No home? No family...

Urge procedere nella fondamentale iniziativa avviata con il c.d. “piano casa”, perché l’abitazione torni possibile alle famiglie giovani o con soggetti fragili, attivando sia risorse per l’edilizia residenziale pubblica, come è stato già deciso con la legge n. 116/2026, che per quella convenzionata con un convinto coinvolgimento sussidiario del settore della cooperazione edilizia, che risulta spesso gravemente ostacolato da difficoltà nell’accesso al credito a causa della disciplina sulla trascrizione dei preliminari, che il sistema bancario considera ostative all’erogazione dei mutui fondiari.

Si dovrà, poi, provare a coniugare forme locative agevolate con successive opzioni di acquisto, nonché sapendo innovare la stessa urbanistica, che deve riconoscere la capacità edificatoria a partire da ciascun figlio, agendo su leve normative sussidiarie, prive di impatto di spesa per il bilancio dello Stato.

IPOTESI NORMATIVE

Creare, senza spesa pubblica, il nuovo “Familiare ius aedificandi”

«Dopo l’art. 8 del D.L. 7 maggio 2026, n. 66, convertito in Legge 2 luglio 2026, n. 116, inserire il seguente art. 8 bis: “Entro un anno dalla vigenza della presente legge, le Regioni adeguano le proprie leggi urbanistiche, al fine di riconoscere crediti edilizi minimi pari ad almeno 100 metri cubi per ogni figlio minore, nato o concepito dallo stesso termine, in capo a chi ne esercita la potestà parentale, che possono essere direttamente utilizzati dal relativo nucleo familiare ovvero iscritti in un apposito “Registro dei crediti edilizi familiari”, da istituirsi e gestire a cura di ogni Comune, per poi, con atto pubblico, essere alienati o costituire oggetto di operazioni finanziarie con istituti bancari, a condizione che la somma ricavata sia documentabile quanto all’entità e alla provenienza, nonché obbligatoriamente convertita in beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito, da destinarsi a un fondo patrimoniale finalizzato alle esigenze dei figli stessi e costituito ai sensi degli art. 167 e seguenti del Codice civile.



IPOTESI NORMATIVE (SEGUE)

L'utilizzo dei crediti edilizi familiari non può riguardare immobili in cui siano presenti abusi non sanabili ed è soggetto alle ordinarie procedure previste per la tutela dei vincoli di cui al Codice dei Beni Ambientali e Culturali (D. Lgs 42/2004);

I crediti edilizi familiari sono utilizzabili in senso aggiuntivo rispetto alla volumetria consentita dalla normativa urbanistica con riferimento all'unità immobiliare sulla quale vengono applicati. La legislazione regionale fissa per le zone territoriali omogenee di tipo A, B e C la percentuale massima di ulteriore volumetria, comunque non inferiore al 20%, derivante dall'applicazione dei crediti per ciascun intervento edilizio rispetto alla potenzialità edificatoria vigente al momento della richiesta del titolo di autorizzazione edilizia. I crediti edilizi familiari non sono utilizzabili nelle zone F. Nelle zone agricole la legislazione regionale individua, inoltre, il limite massimo di volumetria applicabile in forza di crediti edilizi familiari, nonché di aumento dell'indice di copertura territoriale;

La legge regionale stabilisce che i Comuni, debbano considerare la volumetria complessiva anche valutando periodicamente i crediti edilizi familiari iscritti nei registri, con l'obbligo di rivedere la zonizzazione della capacità edificatoria massima assentibile alla luce della nuova volumetria maturata in virtù dei bonus riconosciuti per le esigenze familiari.

Con atto regolamentare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, entro tre mesi dalla vigenza della presente legge, vengono disciplinate le questioni per una efficiente applicazione di principi di cui al presente articolo".

SENZA ONERI.

Sciogliere l'accesso al credito per le cooperative edilizie di abitazione.

«All'art. 10, dopo il comma 1, del DL 66/2026, aggiungere il seguente comma 1 bis: "1. bis. All'art. 6 del D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, come modificato dall'art. 388, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, si aggiunge il seguente comma 4: "L'art. 2825 bis Codice civile è sostituito come segue: «L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, di proprietà di una cooperativa edilizia, a garanzia di finanziamenti a favore di quest'ultima dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui al primo comma del presente articolo ai sensi dell'art. 2645 bis c.c.»". SENZA ONERI



SCELTE ORIZZONTALI CONTRO LA POVERTÀ FAMILIARE

(1.8) Dare strumenti concreti per le emergenze economiche familiari.

Sempre più spesso sono le difficoltà economiche sopravvenute a mettere a dura prova la vita familiare e i figli. Rispetto a tale situazione, si chiede, con un intervento sussidiario e di minimo impatto economico, di consentire un ben più ampio accesso al gratuito patrocinio alle procedure di composizione della crisi, allargando il Fondo per l'esdebitazione degli incapienti, di cui alla Legge di Bilancio 2025, alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

Se, infatti, come dice l'esperienza, sono le spese tecniche e professionali da affrontare all'inizio delle procedure quelle che impediscono la possibilità di accedere all'esdebitazione per famiglie in drammatiche difficoltà economiche, consentire loro di utilizzare il gratuito patrocinio è un modo concreto di sostenere situazioni familiari e giovanili che possono degenerare in spirali gravissime. Altresì, si raccomanda di promuovere nei Centri per la Famiglia anche azioni per l'educazione economica e finanziaria in tema di pianificazione familiare, anche al riguardo integrando le azioni 10 e 12 del Piano nazionale per la Famiglia 2025-2027.

IPOTESI NORMATIVE

Gratuito patrocinio per “esdebitare” le famiglie.

«All'art. 74 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, si aggiunga il seguente terzo comma: “3. È, altresì, assicurato il patrocinio nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs n. 14/2019 e s.m.), Titolo IV, Capo II, Sezioni I, II e III; Titolo V, Capo IX, Capo X, Sezioni I e II, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate ovvero quando venga attestata la mancanza di attivo per le spese, secondo le modalità operative che verranno indicate con Decreto del Ministro della Giustizia entro sessanta giorni dalla vigenza della presente norma”.

All'art 1, comma 895, della legge n. 207/2024, aggiungere il seguente periodo: “le somme di cui ai commi 893 e ss. del presente articolo sono destinate anche alla copertura delle spese procedurali per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67-73 CCII)”. »



SCELTE ORIZZONTALI PER I RAPPORTI SUSSIDIARI

(1.9) Implementare il “villaggio” attorno alla famiglia.

È fondamentale riconoscere e valorizzare le reti di solidarietà familiare e sociale che aiutano i genitori e soprattutto la genitorialità fragile, ovvero quelle situazioni familiari che, a causa di vulnerabilità personali, crisi socioeconomiche o disgregazione della coppia, possono sfociare in negligenza e trascuratezza verso i figli. Fondamentali appaiono dunque i rapporti con i nonni e realtà comunitarie. Gli interventi che vanno sempre caratterizzando l'azione del ministero del welfare per i profili di sostegno sociale sono in effetti nel segno di una positiva novità, che intende far leva proprio sul principio di sussidiarietà orizzontale, per superare la frammentazione e l'insufficiente diffusione di servizi davvero orientati all'“investimento sociale”, con la relativa difficoltà ad intercettare tempestivamente i bisogni di accudimento.

La crescente nuclearizzazione delle famiglie e l'indebolimento delle reti di supporto tradizionali rendono perciò indispensabili interventi strutturati, che sono in significativa coerenza anche con le azioni nn. 8, 9 e 12 del Piano Nazionale per la Famiglia, così come con la legge di delega fiscale n. 111/2023 e con la illuminata legge per la valorizzazione della terza età, n. 33/2023. Le spese, come il frequente pagamento delle spese per la scuola e l'università da parte dei “nonni”, connesse a queste forme di aiuto, inoltre, devono essere ampiamente detraibili o almeno deducibili dall'imponibile sia per singoli, che per imprese.

IPOTESI NORMATIVE

Lasciare che i “nonni” paghino qualche spesa, almeno per scuola e università ...

«Aggiungere al primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.lgs 19 giugno 2026, n. 117 il seguente periodo: “Per gli oneri indicati alle lettere h), e-bis), del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque dei parenti in linea retta e tutti coloro che si trovino nelle condizioni ivi previste, anche se non conviventi”.»



SCELTE VERTICALI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

(1.10/a) Proseguire convintamente nel sostenere le famiglie con almeno tre figli.

Le famiglie numerose sono centrali in un'azione di sostegno alla natalità. Tali azioni sono state previste nell'approntato "disegno di legge per le famiglie numerose", di cui già alcuni contenuti sono inseriti negli artt. 46 e ss. della legge di bilancio 2026, ma non la carta-famiglia e gli aiuti per le auto con più di 7 posti ed altri ancora. La proposta è del tutto istruita e di basso impatto finanziario e prevede, fra l'altro: Mobilità delle famiglie numerose: IVA agevolata al 4% per auto a 7 posti dal quarto figlio; Esenzione dal bollo con soglia di potenza adeguata ai veicoli familiari; Possibilità di immatricolare minibus per uso privato familiare; agevolazioni per patenti D/D1; Nuova Carta Famiglia nazionale,

Passaporto gratuito per tutti i figli minori delle famiglie con almeno tre figli, Accesso al credito: estensione della garanzia Consap ai finanziamenti per spese familiari e obbligo di considerare l'Assegno unico tra le entrate nel rapporto rata/reddito, Assegno unico: rivalutazione ISTAT della maggiorazione per i nuclei con quattro o più figli, Dati ISTAT: pubblicazione periodica di dati più dettagliati su famiglie, numero dei figli e relative fasce d'età.

PROPOSTE NORMATIVE DI MASSIMA

Aliquota IVA ridotta per autoveicoli familiari con 7 posti.

«Alla Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 31, è aggiunto il seguente: «31-bis. Autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi almeno sette posti a sedere compreso il conducente, acquistati da nuclei familiari con almeno quattro figli fiscalmente a carico al momento della cessione, nei limiti di un veicolo ogni cinque anni e di una cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, o di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.»; 2. La condizione di cui al comma 1 è attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, verificabile dall'Agenzia delle Entrate ai fini del recupero dell'imposta in caso di dichiarazione mendace».



PROPOSTE NORMATIVE DI MASSIMA (SEGUE)

Esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli familiari

«Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto per i veicoli acquistati o detenuti da nuclei familiari con almeno quattro figli fiscalmente a carico, nei limiti di un veicolo per nucleo, purché il veicolo non superi 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, 3.000 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, o 200 kW se con motore elettrico».

Mobilità in minibus per uso privato familiare

«I nuclei familiari con almeno tre figli fiscalmente a carico possono immatricolare un veicolo di categoria M2, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per uso esclusivamente privato e familiare, senza obbligo di iscrizione al Registro delle imprese o al Ruolo dei conducenti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Il veicolo di cui al periodo precedente non è adibibile ad attività di trasporto remunerato di persone. L'inosservanza del divieto comporta la revoca dell'immatricolazione agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada».

Passaporto gratuito per i figli minori delle famiglie numerose.

«All'articolo 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) dai figli minorenni appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli a carico dei genitori. In tali casi il libretto del passaporto è rilasciato gratuitamente e nessun contributo amministrativo è dovuto”».

Estensione della garanzia Consap.

«All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole «acquisto della prima casa di abitazione» sono inserite le seguenti: «, nonché per i finanziamenti finalizzati al sostegno delle spese documentate di istruzione, mobilità e assistenza alla persona relative ai figli a carico, contratti da nuclei familiari con almeno tre figli di età inferiore a ventuno anni. Nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1, hanno priorità di accesso alla garanzia i nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle rispettive soglie ISEE ivi previste. Ai fini della valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 124-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i finanziatori sono tenuti a computare integralmente l'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, tra le entrate mensili del nucleo familiare ai fini del calcolo del rapporto rata/reddito, indipendentemente dal carattere eventualmente non imponibile della prestazione. Linee guida applicative sono adottate dalla Banca d'Italia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Rivalutazione ISTAT della maggiorazione per nuclei numerosi.

«La maggiorazione forfettaria di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è rivalutata annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura pari alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore».



SCELTE VERTICALI PER LE “FAMIGLIE VEDOVE”

(1.10/b) Rimediare ingiustizie non tollerabili

Permangono nell'ordinamento disposizioni che si risolvono per le c.d. famiglie “vedove”, in cui cioè viene a mancare almeno uno dei genitori in età giovanile e lavorativa, in intollerabili ingiustizie. Nonostante i principi enunciati dalla Costituzione italiana in materia di tutela dei minori (art. 30 Cost.) e sostegno alla famiglia (art. 31 Cost.), si riscontrano ancora gravissime storture nel trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale dei figli che abbiano perso uno o entrambi i genitori.

In particolare, e ad esempio, la normativa vigente prevede che le somme erogate a titolo di pensione indiretta o di reversibilità in favore dei figli orfani siano considerate redditi imponibili, contribuendo così alla formazione dell'ISEE e riducendo drasticamente l'accesso ai sostegni sociali e familiari previsti per i soggetti economicamente svantaggiati. Al contrario, gli assegni di mantenimento percepiti dai figli dei genitori separati o divorziati non sono imponibili ai fini fiscali, né incidono sull'ISEE del nucleo familiare percettore, configurando una disparità di trattamento incomprensibile e ingiustificata.

IPOTESI NORMATIVE

Trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale dei figli orfani

«In deroga all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le somme percepite a titolo di pensione indiretta o di reversibilità spettanti ai figli in conseguenza del decesso di un genitore non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF, le somme di cui al comma 1 sono equiparate agli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. L'articolo 53, comma 13, del medesimo decreto legislativo è abrogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto assorbito dal presente comma.



IPOTESI NORMATIVE (SEGUE)

Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modificazioni, le somme di cui al comma 1 non concorrono alla formazione dell'indicatore della situazione reddituale del nucleo familiare percettore fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, ovvero fino al compimento del ventiseiesimo anno di età qualora il medesimo frequenti un corso di istruzione secondaria, universitaria o di formazione professionale riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

L'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato del trenta per cento per ciascun figlio orfano di almeno un genitore deceduto, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro svolto dal genitore deceduto al momento del decesso. La maggiorazione di cui al presente comma si applica in aggiunta alle eventuali maggiorazioni già previste per disabilità o per nuclei a basso reddito.

I nuclei familiari con almeno un figlio di età inferiore a diciotto anni, ovvero di età inferiore a ventisei anni qualora studente ai sensi del comma 3, in cui sia deceduto almeno un genitore, beneficiano ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate delle seguenti misure perequative: a) un incremento del parametro della scala di equivalenza ISEE di 0,5 punti per ogni genitore deceduto; b) una franchigia aggiuntiva sulla componente patrimoniale mobiliare dell'ISEE di quindicimila euro per nucleo; c) la non computabilità, ai fini della soglia di accesso alle prestazioni, del reddito da pensione di reversibilità di cui al comma 1.

Ai fini della presente legge si intende per «genitore deceduto» colui che al momento del decesso non aveva ancora maturato i requisiti anagrafici per il collocamento a riposo ordinario, ai sensi della normativa previdenziale vigente al momento del decesso.

Per ogni aspetto non espressamente considerato dalla presente norma, le famiglie con figli di età inferiore ai 26 anni in cui sia deceduto un genitore in età lavorativa sono equiparate per ogni profilo, anche fiscale, alla disciplina prevista qualora tale evento non fosse avvenuto».

(2)

**Per una vicinanza “H24” alla
fragilità e per essere
davvero liberi, cioè curati
sempre.**





SCELTE ORIZZONTALI PER LA VITA FRAGILE

Le associazioni ribadiscono con forza l'urgenza di un impegno chiaro e deciso da parte dello Stato per promuovere una cultura di solidarietà verso ogni vita nella fragilità, cioè una cultura della cura e dell'esistenza umana fino alla fine, a partire dalle emergenze di seguito accennate.

(2.1) Caregiver familiari conviventi.

Chiediamo che sia approvato in tempi celeri il disegno di legge n. 2789 sui caregiver familiari, soprattutto al fine di dare compiutezza alla categoria dei caregiver familiari conviventi, che rappresentano la tipologia di persone che di media maggiormente si sacrificano per l'assistenza a una grave fragilità presente nel nucleo familiare, alle quali vanno applicate tutte le misure proprie dell'invalidità (es legge 104, ecc.), nonché per i quali, essendo una platea relativamente ridotta e facilmente quantificabile, è stata finalmente allocata con la legge di bilancio 2026 una importante posta di spesa,

che va confermata e incrementata perché possa davvero divenire una risposta dignitosa alle persone che testimoniano a tutti un servizio al parente invalido straordinario, che è per tutta la società un esempio mirabile. Questo passo appare essenziale sia per valorizzare innanzitutto la solidarietà familiare, sia per uscire dal troppo lungo impasse sul tema, determinato dalla velleitaria tentazione di un recente passato, di allargare il perimetro della categoria, con la relativa pratica impossibilità di procedere al reperimento delle relative risorse.

IPOTESI NORMATIVE

Ulteriore adeguamento del fondo per i caregiver familiari conviventi.

«Le risorse del Fondo nazionale per il sostegno del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, commi 227–231, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».



(2.2) Cure palliative e inerzia delle regioni.

Secondo l'art. 1, comma 83, della legge 197/2022, entro il 2028, almeno l'80% delle persone che ne hanno bisogno in tutto il territorio nazionale (!) devono poter accedere alle cure palliative, sia in ospedale che, soprattutto, al proprio domicilio, sia per i malati oncologici, sia per le patologie invalidanti diverse, secondo le raccomandazioni espresse dal CNB nel dicembre 2023. La norma ha effettivamente riavviato una progettazione che si era spenta nelle regioni, dove, però, rimangono differenze inaccettabili e una media di servizio non tollerabile, specie a fronte del dilagare di iniziative regionali che, anziché rafforzare la frontiera della cura, imboccano l'incostituzionale strada di piegare il Servizio Sanitario pubblico a prestazioni che agevolerebbero la morte del paziente, con la conseguente gravissima indicazione culturale e antropologica di inutilità e indegnità della vita fragile. Invece, è la stessa Corte costituzionale ad aver inscritto l'aspettativa ad adeguate cure palliative nei diritti essenziali dell'uomo, ai sensi dello stesso art. 2 della Costituzione (Sentenza 242/2019 e successive).

È indispensabile, perciò, rafforzare e valorizzare sensibilmente le reti e i servizi di cure palliative, anche laddove le risorse siano limitate, adottando modelli di gestione integrata delle patologie croniche e degenerative, nonché severi procedimenti sostitutivi qualora le regioni continuino in una grave insufficienza in tale essenziale servizio alla vita e non assicurino tendenze virtuose. Inoltre, si ritiene che non possa accettarsi il radicarsi di un vero e proprio federalismo dell'abbandono terapeutico, che invoca ormai atti dello Stato centrale che impediscano una deriva del Servizio Sanitario Nazionale verso una direzione ontologica opposta alla vocazione alla sola cura, cui l'hanno destinato direttamente fonti costituzionali, quali gli artt. 2, 3 e 32, nonché la legge 833/1978.

PROPOSTE NORMATIVE DI MASSIMA

Evitare la negazione del diritto essenziale alle cure.

«All'art. 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, le parole “100” (milioni) siano sostituite con le parole “500 milioni di euro, riservando non meno del 50% di tale finanziamento al potenziamento delle cure palliative domiciliari e per malattie non oncologiche”»

A parziale applicazione dell'art. 1 comma 83 della legge 197/2022, qualora l'osservatorio nazionale per le cure palliative istituito presso Agenas verifichi entro il 30 giugno 2027, che i piani di potenziamento presentati da una regione secondo la citata normativa non possano raggiungere l'obiettivo ivi previsto, lo stanziamento ordinario per detta regione viene decurtato per il 2028 del 30% o, alternativamente, il Governo provvede al Commissariamento della sanità regionale».



(2.3) La persona più fragile merita attenzione “H24” ...!

Si chiede di accelerare la messa a regime del D. Lgs. 62/2024 e del nuovo modulo di intervento a favore dei soggetti diversamente abili, che pone al centro la singola persona e si prefigge una riorganizzazione dei servizi attivabili in senso sussidiario. Si tratta, perciò, di un modello che potrà essere di volano a un obiettivo di assistenza H24 verso tutte le persone con grandi invalidità, anche a causa di forme patologiche ordinarie o dell'età, che necessita di una capacità strutturale di coordinamento fra opere degli enti pubblici e del mondo no profit, la quale va adeguatamente sollecitata specie nei confronti delle regioni.

La proposta si innesta su un quadro normativo già definito nei suoi assi fondamentali. Il D. Lgs. 62/2024 pone al centro la persona con disabilità attraverso il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il budget di progetto integrato e la valutazione multidimensionale (art. 1, D.Lgs. 62/2024), e introduce all'art. 30 un meccanismo di coordinamento regionale annuale per la co-programmazione anche con il Terzo settore (art. 30, D.Lgs. 62/2024).

Cercando la definizione di un perimetro di standard per promuovere una progettualità che si diriga verso l'auspicato obiettivo di una assistenza “H24” per grandi invalidi, esso può essere osservato e assunto nel prototipo tecnico-giuridico multidisciplinare e multidimensionale, desumibile dal modello NeMO, che risulta sperimentato e utilizzato con significativo successo non solo dalla Fondazione Telethon che lo ha ideato, ma anche in alcune aree territoriali del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia-Giulia. Il modello normativo proposto viene mutuato dall'art. 1, comma 83, della legge n. 197/2022, che, senza spesa, ha in effetti ottenuto il risultato di riavviare un percorso virtuoso nelle regioni sul campo delle cure palliative; la norma qui proposta, dunque, similmente introduce un obbligo delle regioni a realizzare progetti per ottenere obiettivi “H24”, secondo un approccio multidisciplinare che attivi sussidiariamente tutte le risorse umane e sociali possibili. Si afferma con forza che assicurare una vicinanza di questo tipo alle persone in maggiori difficoltà è la risposta più seria anche al tentativo di offrire a tale soggetto una soluzione di anticipazione della morte, con il quale si veicola un messaggio esponenziale di disvalore della vita fragile.



Queste allora le caratteristiche clinico-organizzative del modello secondo i canoni giuridicamente operativi, capaci di fondare un obbligo regionale verificabile:

- I. Presa in carico globale e continuativa. Il piano regionale deve garantire la continuità assistenziale senza soluzione tra fase acuta, post-acuta, domiciliare e palliativa, con riferimento alla persona nel suo intero percorso di vita e di malattia. In termini giuridici: obbligo di assicurare la “presa in carico longitudinale” per l'intera durata della condizione di disabilità, anche nelle fasi di aggravamento.
- II. Multidisciplinarietà obbligatoria. L'équipe di valutazione e cura deve integrare competenze cliniche differenziate (neurologia, pneumologia, riabilitazione, nutrizione, psicologia, assistenza sociale), specialità la cui compresenza costituisce requisito minimo del piano. In termini giuridici: standard di équipe multiprofessionale come condizione di accreditamento dei centri erogatori.
- III. Preferenza per la soluzione domiciliare. Le soluzioni domiciliari devono essere strutturalmente prioritarie rispetto al ricovero residenziale, coerentemente con l'art. 26 e 28 del D. Lgs. 62/2024 (art. 26, D.Lgs. 62/2024; art. 28, D.Lgs. 62/2024). In termini giuridici: clausola di preferenza per i setting domiciliari nel progetto di vita, con inversione dell'onere di motivazione per il ricovero residenziale.
- IV. Integrazione e collegamento in rete. La continuità tra attività clinica e attività assistenziale deve essere garantita attraverso la partecipazione del più ampio spettro di competenze territoriali e con la presenza formalizzata di enti del Terzo settore — con specifica esperienza nelle patologie neuromuscolari, neurodegenerative e nelle condizioni di disabilità grave acquisita — in forme di co-progettazione (art. 55, D.Lgs. 117/2017), non di mera esternalizzazione.



IPOTESI NORMATIVE

Per essere vicini H24.

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell'assistenza sociosanitaria integrata in favore delle persone con disabilità gravissima, ivi incluse quelle affette da patologie neuromuscolari, neurodegenerative e da condizioni altamente invalidanti correlate all'età, al fine di raggiungere, entro l'anno 2030, un servizio di presa in carico globale e continuativa, anche in setting domiciliare quale modalità preferenziale, a beneficio di almeno il 90 per cento della popolazione interessata presente nel territorio di riferimento.

Il piano è elaborato nel rispetto dei seguenti standard minimi: a) presa in carico longitudinale: il piano garantisce la continuità dell'assistenza clinica, riabilitativa e socioassistenziale senza soluzione di continuità, con priorità alle soluzioni domiciliari rispetto ai setting residenziali; il ricorso al ricovero residenziale è adeguatamente motivato in relazione alla non praticabilità o all'inadeguatezza delle alternative domiciliari; b) multidisciplinarietà delle équipe: i servizi erogati nell'ambito del piano sono assicurati da équipe multiprofessionali composte da figure con specializzazioni cliniche differenziate, ivi incluse, in relazione ai bisogni della persona, le specialità di neurologia, pneumologia, medicina riabilitativa, dietologia e nutrizione clinica, psicologia clinica e assistenza sociale, in coerenza con il profilo di funzionamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e con il progetto di vita individuale elaborato ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto; c) integrazione: il piano promuove, anche mediante accordi con università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e fondazioni di ricerca biomedica operanti nel settore delle malattie rare e delle patologie neuromuscolari, la partecipazione dei centri erogatori a network clinico-scientifici nazionali o internazionali riconosciuti dal Ministero della salute, nonché la più ampia sussidiarietà strutturale con il Terzo settore, anche attraverso procedure di co-progettazione e partenariato, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62; d) obiettivi di servizio verificabili: il piano fissa obiettivi annuali misurabili di ampliamento della copertura assistenziale, con indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate al loro conseguimento, comprensive delle risorse del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

La presentazione del piano, la sua conformità agli standard minimi di cui al secondo comma e la relativa attuazione, attestata dal monitoraggio continuativo che verrà assicurato da Agenas a mezzo di un osservatorio indipendente, costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli indicatori tecnici di misurazione degli standard di cui al secondo comma, le soglie di adempimento e le modalità operative del monitoraggio di cui al terzo comma».



SCELTE VERTICALI PER LA VITA FRAGILE

(2.4) Contro le droghe.

Si incoraggia il Governo a procedere nella giusta direzione, imboccata con apprezzabile decisione, di contrasto diretto e culturale nei confronti delle tossicodipendenze, insistendo non solo sul sostegno alle comunità terapeutiche e sulle misure di rieducazione a persone in particolare stato di fragilità, ma anche su dedicate leve educative nella scuola e nella comunicazione, che aiutino a cogliere come la droga sia volutamente nemica di uno sguardo curioso e costruttivo sulla realtà. A tale scopo, si incoraggia ogni attenzione, nel verso già assunto con iniziative apprezzabili, verso le nuove forme di dipendenza comportamentale: da Internet e tecnologie, come da pornografia, con la necessità di una maggior diffusione del parental control e la definizione di progetti integrati tra Scuola, Enti locali e Servizio Sanitario.

Specifiche azioni andranno altresì organizzate per l'implementazione delle risorse e delle normative, al fine di garantire strutture intermedie ad alta intensità di cura e di sicurezza per pazienti con doppia diagnosi psichiatrica e di tossicodipendenza. Di grande significato antropologico è la riforma di cui alla legge 140 del 2026, che ha convintamente messo al centro la persona consentendo che i tossicodipendenti possano, sussistendone rigorose condizioni di serietà, scontare la pena presso comunità terapeutiche, le quali hanno necessità, ora, di risorse e percorsi dedicati per poter essere adeguate a tale nuova significativa frontiera.



IPOTESI NORMATIVE

Fondo per il potenziamento strutturale e organizzativo delle comunità terapeutiche per l'esecuzione della detenzione domiciliare terapeutica.

«Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il “Fondo per il potenziamento strutturale e organizzativo delle comunità terapeutiche ai fini di cui alla legge n. 140/2026”, con una dotazione di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, destinato a sostenere interventi volti ad ampliare e migliorare la capacità ricettiva, le dotazioni strutturali e l'assetto organizzativo delle strutture di cui al comma 2, ai fini dell'esecuzione della misura di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come introdotto dall'articolo 1 della legge 5 agosto 2026, n. 140. Possono accedere al Fondo le strutture private accreditate ai sensi dell'art. 117 DPR 309/1990, con accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le strutture pubbliche residenziali del Servizio sanitario nazionale specializzate nella cura e nella riabilitazione dalle tossicodipendenze e alcoldipendenze, che abbiano manifestato disponibilità ad accogliere persone ammesse alla misura di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e che siano iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco delle strutture residenziali idonee di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di riparto del fondo sia in senso territoriale che per ambiti di intervento e le relative procedure».



(2.5) Povertà alimentare!

Negli ultimi anni, meritoriamente le leggi di bilancio hanno incrementato il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. È una scelta che deve essere mantenuta e rafforzata. Atteso che le situazioni di povertà sono aumentate e l'inflazione ha toccato e ancora tocca fortemente i prezzi degli alimenti, si ritiene che il fabbisogno del fondo aiuti alimentari debba essere nell'ordine di circa 120 mln per mantenere i livelli di servizio degli ultimi anni.

Il sostegno alimentare è ormai riconosciuto come strumento principale per attivare misure di accompagnamento, condivise tra ETS e amministrazione pubblica, verso gli indigenti. Quindi rafforzare l'intervento del Fondo vuol dire non aumentare un costo ma investire nella riduzione della povertà e quindi riduzione di altri costi sociali e sanitari oltre, a volte, anche di sicurezza pubblica.

IPOTESI NORMATIVE

Incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e misure per la riduzione degli sprechi alimentari.

«In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e dell'incremento del costo dei beni alimentari, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2027».



(2.6) Lavoro nelle carceri.

È divenuta urgente una azione per promuovere, specie attraverso la collaborazione con il mondo no profit, le più ampie forme di educazione al lavoro e di collocamento lavorativo nelle carceri, come principale leva di ricostruzione di una speranza e dunque di rieducazione a un virtuoso “senso di umanità” (art. 27 Cost.), specie a fronte del permanere dell’“emergenza suicidi”.

PROPOSTE NORMATIVE DI MASSIMA

Disposizioni sul lavoro penitenziario attraverso il terzo settore.

«In attuazione della funzione rieducativa della pena e al fine di contrastare il disagio detentivo, i servizi interni agli istituti penitenziari — inclusi la pulizia, la manutenzione ordinaria, la ristorazione, la lavanderia e il supporto amministrativo — sono affidati, in via preferenziale, mediante convenzioni o appalti riservati ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 36/2023, a enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e a cooperative sociali di tipo b) di cui all'art. 1 l. 381/1991, che garantiscano l'impiego di detenuti e internati in misura, nonché percorsi strutturati di formazione al lavoro con attestazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro esterno. Le remunerazioni corrisposte nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla mansione svolta, nel rispetto del diritto alla giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e della funzione non affittiva del lavoro penitenziario sancita anche dall'art. 20 l. 354/1975.

L'art. 22 l. 354/1975 è abrogato, in quanto anche ai rapporti di lavoro alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria devono applicarsi integralmente le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria applicabili alla tipologia di mansione svolta, senza deroghe al ribasso».



(2.7) Vittime terrorismo

La legge 3 agosto 2004, n. 206 ha costituito, al momento della sua approvazione, un atto di riparazione morale e materiale di grande rilevanza civile. A oltre vent'anni dall'entrata in vigore, tuttavia, il suo apparato applicativo mostra lacune ormai consolidate ampiamente documentate dalle associazioni di riferimento: termini decadenziali stratificati e incongruenti tra loro, stanziamenti fermi ai valori del 2004 (l'assistenza psicologica è finanziata con soli 50.000 euro annui), regime prescrizione dei benefici economici foriero di contenzioso seriale, e ritardi sistematici nel procedimento amministrativo prefettizio che la norma fissa in quattro mesi ma che raramente viene rispettato, solo per esporre alcuni esempi.

La proposta di legge n. 838, presentata al Senato nell'attuale legislatura, dopo analogo tentativo svolto nelle precedenti, ha un sostegno parlamentare pressoché unanime e trasversale e affronta in modo sistematico questi nodi. Ciononostante, il suo iter procede a rilento in commissione. Il rischio di un'ulteriore legislatura a vuoto — già verificatosi in passato con analoghe iniziative — rappresenta un segnale di distrazione istituzionale difficilmente giustificabile nei confronti di chi ha subito una delle forme più gravi di violenza a causa del servizio al Paese, cioè quella ideologica e politica.

IPOTESI NORMATIVE

Finanziamento degli interventi in favore delle vittime del terrorismo.

«Per dare piena attuazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206, come aggiornata nelle modificazioni successive e in corso di definizione, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027–2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



(2.9/2.10) Cooperazione internazionale e immigrazione/integrazione

La cooperazione internazionale e le politiche di immigrazione-integrazione condividono una radice comune: la possibilità di relazioni virtuose tra comunità diverse fondate su alcuni pilastri irrinunciabili della tradizione costituzionale e della civiltà occidentale. Tra questi, l'eguaglianza di tutti i soggetti — con attenzione particolare alla condizione delle donne e dei bambini —, il rispetto assoluto della libertà religiosa e di pensiero.

La scuola e i luoghi di aggregazione della società civile rappresentano il terreno privilegiato nel quale questo dialogo può costruirsi concretamente, se, finalmente, si attribuisce a tale “nocciolo duro ideale” il valore dirimente che deve avere su tutte le ampie ed essenziali politiche che intercettano il rapporto fra culture e aree diverse.

IPOTESI NORMATIVE

(2.9) Sostenere le relazioni estere (anche) per proteggere le minoranze religiose.

«Le iniziative di promozione dello sviluppo e di cooperazione internazionale allo sviluppo promosse dalla Repubblica italiana, ivi comprese quelle attuate nell'ambito del Piano strategico Italia-Africa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, c.d. “Piano Mattei”, considerano e promuovono anche il rispetto, da parte dei Paesi beneficiari, dei diritti delle minoranze religiose, inteso come effettiva garanzia della libertà di culto, della tutela dei luoghi di preghiera e dell'incolumità personale dei fedeli appartenenti a confessioni diverse da quella maggioritaria».

(2.10) Programma nazionale per la condivisione della lingua italiana.

«Al fine di contrastare il fenomeno dell'isolamento culturale è istituito il Programma nazionale per l'apprendimento della lingua italiana da parte di nuclei familiari stranieri, che viene disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Ministro dell'istruzione e del merito.

Il Programma promuove una straordinaria mobilitazione delle istituzioni repubblicane, a partire dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche, nonché delle realtà del Terzo settore operanti nel territorio, per la realizzazione di azioni di istruzione-base finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte di genitori e di giovani appartenenti a nuclei familiari stranieri in condizione di isolamento culturale, con particolare riferimento a nuclei familiari in cui nessun componente adulto possiede una certificazione linguistica pari o superiore al livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), famiglie con minori in età scolare non inseriti in percorsi educativi o scolastici formali, donne straniere in condizione di isolamento sociale e linguistico. Il decreto attuativo fra l'altro promuove diffuse attività del Terzo settore anche in luoghi diversi dalle sedi formali di istruzione, ivi compresi luoghi di aggregazione della società civile, quali spazi parrocchiali e comunitari, centri culturali e associativi, al fine di raggiungere in modo prossimale i nuclei familiari in condizione di isolamento culturale».



Network “Ditelo sui Tetti”

Oltre 100 associazioni e 100 Comitati Civici

Proposte al Governo e al Parlamento per la Legge di Bilancio 2027